



Scheda informativa

Principi di base dell'OMC

(stato: 11.10.2013)

Liberalizzazione / riduzione degli ostacoli al commercio

L'obiettivo dell'OMC è ridurre gli ostacoli al commercio, suddivisibili in due categorie: le barriere tariffarie da una parte (dazi doganali) e le non tariffarie dall'altra (restrizioni commerciali quantitative, licenze d'importazione ed esportazione, sussidi e norme discriminatorie in materia di sicurezza, ambiente e salute). Mentre in passato i negoziati vertevano sulla riduzione dei dazi, con la fondazione dell'OMC, nel 1995, gli sforzi di liberalizzazione multilaterale si sono spostati sempre di più sulle barriere non tariffarie.

Reciprocità

I negoziati presso l'OMC sono retti dal principio della reciprocità: le reciproche concessioni devono essere equamente ponderate e bilanciate. Costituiscono un'eccezione i Paesi in via di sviluppo, a cui quelli industrializzati non chiedono concessioni equivalenti.

In base al principio di reciprocità, l'OMC stabilisce un sistema di concessioni multilaterali. Come risultato dei negoziati commerciali multilaterali, ogni membro dell'OMC è vincolato a determinate condizioni quadro (p. es. un'aliquota doganale specifica per l'importazione di un dato prodotto). Queste liberalizzazioni commerciali concordate nel quadro dell'OMC non possono essere revocate unilateralmente.

Non discriminazione

La non discriminazione è un concetto fondamentale dell'OMC, che si articola in due principi:

- Il **principio della nazione più favorita** (*most-favoured-nation*, MFN) sancisce il pari trattamento di tutti i Paesi membri: se uno di essi accorda un'agevolazione commerciale a un altro Paese (membro o Stato terzo) la deve anche accordare a tutti i membri dell'OMC (eccezioni importanti: accordi di libero scambio e unioni doganali conformi alle disposizioni dell'art. XXIV GATT o dell'art. V GATS nonché preferenze doganali per Paesi in via di sviluppo).
- Il **principio del trattamento nazionale** (*national treatment*) sancisce la non discriminazione tra prodotti nazionali ed esteri paragonabili: ogni membro dell'OMC è obbligato ad applicare a un prodotto d'importazione le stesse disposizioni che applica a un prodotto indigeno.

Trasparenza e prevedibilità in materia di accesso al mercato

Le misure commerciali devono essere prevedibili e non possono essere adottate arbitrariamente. A titolo di misure di regolamentazione del commercio sono sostanzialmente ammessi soltanto i dazi. Le restrizioni quantitative alle importazioni sono di norma vietate. Questo perché gli interventi sui prezzi sono più trasparenti di quelli sui volumi e perché il loro effetto sul commercio internazionale è meno incisivo. Le riduzioni tariffarie decise durante le tornate negoziali sono iscritte in «elenchi di Paesi». Nell'ambito dell'accesso al mercato e del trattamento nazionale per i servizi sono stati creati degli elenchi che mostrano quali Paesi concedono l'accesso al mercato (o il trattamento nazionale) e a quali condizioni. Anche le regolari revisioni reciproche delle politiche commerciali nazionali promuovono la trasparenza.

Tuttavia, la legislazione dell'OMC riconosce anche che le restrizioni commerciali possono essere necessarie (pur mantenendo l'obiettivo fondamentale della «liberalizzazione degli scambi»), ad esempio per motivi di salute, ambiente o ordine pubblico e sicurezza, o se circostanze eccezionali richiedono una protezione temporanea dell'economia nazionale. Tali restrizioni non devono però essere arbitrarie né avere uno sfondo protezionistico (latente).